

Vendita delle quote, la responsabilità scatta per ingiustificata rottura delle trattative

Due sono gli elementi che fanno scattare la responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.) per il recesso dalla vendita di quote societarie: ingiustificata rottura delle trattative e violazione dell'obbligo di lealtà reciproca. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 4 maggio 2017 n. 4927 in materia di sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1337 codice civile, in caso di trasferimento delle quote di una società di capitali.

Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale è sufficiente il comportamento non intenzionale della parte che ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte che è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli.

Il fatto in sintesi: i legali rappresentanti di una società in accomandita semplice chiamavano in causa quelli di una società per azioni per accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dei soci Tizio e Caio della spa, nella trattativa svoltasi per la vendita di quote con le attrici della Sas, dalla quale i convenuti hanno receduto immotivatamente e comunque sine

iuxta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. E di conseguenza accertare e dichiarare la relativa responsabilità. Il Tribunale di Milano condannava i convenuti in solido al pagamento del danno subito dalla società attrice.

I giudici del Tribunale meneghino sostengono che, qualora i contatti intercorsi tra due soggetti non siano tali da determinare la conclusione del contratto, le trattative interrotte possono ingenerare responsabilità ex articolo 1337 del codice civile. È però necessario, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, che :

- tra le parti siano in corso trattative;
- le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
- la parte alla quale si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo;
- infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Cinzia De Stefanis